

Voluntary disclosure. Nella circolare 10/E l'Agenzia ha fornito le risposte a contribuenti e professionisti sui casi particolari

Rientro capitali con residenza in Italia

Conta il periodo in cui sono state commesse le violazioni e non quello attuale

L'IMPLICAZIONE

Chi presenta la domanda di collaborazione ammette la propria presenza nel nostro Paese negli anni dell'emersione

Primo Ceppellini
Roberto Lugano

■ L'accesso alla procedura di **collaborazione volontaria** internazionale è subordinato alla presenza di due condizioni che riguardano il soggetto interessato:

- 1 deve essere fiscalmente residente in Italia;
- 2 deve avere commesso violazioni in materia di imposte sui redditi o di monitoraggio fiscale.

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè la **residenza fiscale**, dalla lettura della circolare 10/E del 13 marzo emergono soluzioni per alcuni casi che molto spesso si incontrano nella realtà professionale.

Ex residenti

Un primo aspetto riguarda il "momento" in cui occorre la residenza: in termini operativi, quello che conta è la residenza negli anni in cui sono state commesse le violazioni, non quella al momento di presentazione dell'istanza.

È il caso dei soggetti che hanno trasferito negli ultimi anni la loro residenza all'estero: questo trasferimento ha effetto dal periodo di imposta in cui è avvenuto, ma ovviamente non sana le violazioni commesse in precedenza. L'esempio più diffuso riguarda coloro che si sono trasferiti proprio nel corso del 2014 o del 2015: nella data in cui potrebbero presentare l'istanza di disclosure non sono più residenti in Italia, ma la domanda riguarda violazioni commesse nei periodi fino al 2013, quindi è ricevibile dall'amministrazione finanziaria. In estrema sintesi, quindi, per poter accedere alla disclosure è sufficiente che in almeno uno dei periodi interessati il soggetto sia stato residente in Italia.

Stranieri non iscritti all'Anagrafe

Meno frequente è il secondo caso considerato dalla circolare, e cioè quello di artisti e sportivi (ma ovviamente non solo) che pur non essendo iscritti agli elenchi della popolazione residente abbiano fissato in Italia il proprio domicilio o la propria residenza (valgono a questo proposito le usuali considerazioni sul centro di interessi economici ed affettivi e sulla dimora abituale). In questa situazione, dovendo considerare questi soggetti come residenti nel nostro Paese, è possibile il loro accesso alla procedura di regolarizzazione.

Gli estero residenti fittizi

Altra situazione diffusa riguarda i soggetti che si sono iscritti all'Aire, però hanno nei fatti mantenuto la dimora abituale o il domicilio in Italia. Le affermazioni contenute nella circolare 13/E consentono di superare l'aspetto formale e di dare peso agli elementi concreti: si tratta di contribuenti fiscalmente residenti in Italia, e quindi essi, come tali, potranno o dovranno presentare l'istanza di collaborazione per i periodi interessati.

Soggetti cancellati e trasferiti in Paesi black list

L'ultima ipotesi riguarda le persone fisiche che si sono cancellate dall'Anagrafe e hanno trasferito la propria residenza in un paese black list. In questo caso vanno ancora compresi nella black list paesi come la Svizzera e il Principato di Monaco. Dato che in questa situazione opera l'inversione dell'onere della prova (articolo 2, comma 2 bis del Tuir), i soggetti interessati potranno comunque considerarsi residenti nel territorio del nostro Stato e quindi accedere alla disclosure.

Gli effetti dell'istanza

È evidente e viene peraltro ribadito dalla circolare 10/E, che la presentazione dell'istanza ha l'effetto di un'auto dichiarazione di residenza fiscale italiana in relazione ai periodi per i quali viene presentata.

Chi è interessato, dovrà quindi verificare tutte le ricadute, anche extra fiscali, di questa ammissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

